



COMUNE DI VALPERGA

Città Metropolitana di Torino

Via G. Matteotti n. 19 - 10087 VALPERGA

Tel. (0124) 617146 - Fax. 0124/658736 C.F.83501310011

ORD. N. 80 / 2024

OGGETTO: ULTERIORI MISURE DI SICUREZZA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "MERCATINO DI NATALE 2024".

IL SINDACO

Considerato che, in occasione dello svolgimento della manifestazione denominata "MERCATINO DI NATALE 2024", organizzata dal Comune di Valperga in collaborazione con l'Associazione Pro-Loce Valperga Belmonte, in programma per il giorno Domenica 01 Dicembre 2024, si rende necessario adottare tutte le misure di sicurezza preventive volte a tutelare la pubblica sicurezza e l'incolumità delle persone che parteciperanno al tradizionale mercatino natalizio lungo le vie del centro storico di Valperga;

Vista l'ordinanza n.79/2024 adottata in data 28.11.2024 da parte del Segretario Comunale F.F. di Responsabile Polizia Municipale ad oggetto "Modifiche temporanee all'assetto viario comunale per il giorno Domenica 01 Dicembre 2024 in occasione della manifestazione denominata Mercatino di Natale 2024";

Evidenziato che la gestione di tali eventi, trattandosi di iniziative a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, impone l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di evitare episodi di disturbo della quiete pubblica e atti di vandalismo, sia per scongiurare la dispersione di bottiglie e contenitori di vetro o alluminio che può costituire pericolo per l'incolumità dei presenti in occasione di manifestazioni che comportino la concentrazione di persone in spazi delimitati;

Ritenuto di assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e vandalismo che recano disagio e pregiudicano l'incolumità dei residenti e dei partecipanti agli eventi programmati;

Considerato altresì che l'attuale contesto, sia nazionale che internazionale, impone il rafforzamento di misure di prevenzione ed il mantenimento di elevatissimi livelli di sicurezza, attraverso ad esempio l'adozione di idonee barriere atte ad impedire ad eventuali malintenzionati l'ingresso incondizionato con veicoli alle aree interessate dalla manifestazione;

Vista la "Relazione tecnica sulle misure di sicurezza" relativa alla manifestazione denominata "MERCATINO DI NATALE 2024", acclarata al protocollo generale n. 9346 del 26.11.2024;

Dato atto che la manifestazione ed il suo allestimento avverranno a partire dalle ore 07:00 e sino alle ore 20:00 del giorno Domenica 03 Dicembre 2023, con affluenza del pubblico a partire dalle ore 09:00 e sino alle ore 19:00;

Attesa la necessità, il giorno 01 Dicembre 2024, di dettare i provvedimenti più idonei ed efficaci, per consentire l'ordinato svolgimento di quanto sopra richiamato ed a garanzia della sicurezza veicolare e pedonale;

Richiamate:

- la Legge 18/04/2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- la Direttiva Gabrielli nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;
- la direttiva Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) del 28.07.2017;
- la direttiva Ministero dell'Interno n. 11001/1/110(10) del 18.07.2018.

Richiamati inoltre:

- l'articolo 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'articolo 4, comma 1° del Decreto legge 20/02/2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18 Aprile 2017, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città ed in particolare la Definizione di sicurezza urbana intesa come "il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione (anche urbanistica, sociale e culturale) e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la

prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura, del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni", nonché l'attribuzione al Sindaco del potere di intervenire per prevenire e contrastare le situazioni in cui si verificano comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico determinando lo scadimento della qualità urbana;

Rilevato pertanto che sono riconducibili all'autorità del Sindaco azioni preventive atte alla riduzione dei fenomeni potenzialmente criminosi, che permettono di superare l'insicurezza che i cittadini avvertono nel loro vivere quotidiano, al fine di eliminare la paura di rimanere vittime di reati;

Rilevato inoltre che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;

Considerato che la normativa consente sempre un margine di discrezionalità tecnica per l'amministrazione e che questa, nella costante giurisprudenza, trova giustificazione qualora operi per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato per comprovate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, sulla base della comparazione tra esigenze e interessi differenti, da tutelare in via prioritaria;

Ritenuto che, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento rappresentato;

VISTI:

- l'articolo 7 bis , 50 e 54 comma 4°, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;
- la Legge n° 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni;
- il Decreto legge 20/02/2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono richiamate integralmente, il giorno domenica 01 dicembre 2024, in occasione della manifestazione denominata "Mercatino di Natale 2024":

1. di posizionare, dalle ore 07:00 alle ore 20:00, barriere dissuasorie per veicoli costituite da transenne mobili nei punti denominati "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7" e "8" dell'allegata planimetria;
2. dalle ore 07:00 alle ore 20:00, relativamente alle barriere dissuasorie di cui al precedente punto n.1, per il presidio delle stesse e la loro movimentazione in caso di necessità, la costante presenza di personale della Protezione Civile La Fenice di Favria;
3. E' vietato a chiunque di introdurre e consumare bevande in bottiglie in vetro ed in lattine, anche già in proprio possesso, nell' area interessata allo svolgimento della manifestazione;
4. E' vietato ai titolari di esercizi di somministrazione, agli esercizi pubblici e ai venditori ambulanti, di somministrare e vendere per asporto bevande in bottiglie e recipienti di vetro, nonché in lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione.

DISPONE

La Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

DISPONE ALTRESI'

- Che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio digitale del Comune di Valperga per n.15 giorni consecutivi;
- Che copia del medesimo sia trasmesso alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino per quanto di competenza.

AVVISA

Che relativamente alle trasgressioni dei punti n. 3 e 4 del presente dispositivo, salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da euro 25,00 ad euro 500,00 così come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, con facoltà per i responsabili delle attività che si siano rese fonti e causa dei fatti degenerativi sopraindicati, di estinguere l'illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta di euro 50,00 (cinquanta/00) oltre all'applicazione della misura cautelare del sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che formano o sono servite alla commissione dell'illecito amministrativo, in applicazione dell'art. 13 della Legge n.689/1981.

AVVERTE

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso, decorrente dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso:

- al T.A.R. Piemonte, Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 "azione di annullamento" e 41 "notificazione del ricorso e suoi destinatari" del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- o in alternativa al Capo dello Stato entro 120 (centoventi), ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. ,Decreto del Presidente della Repubblica, 24 novembre 1971 n. 1199.

Valperga, li' 28.11.2024

L'ISTRUTTORE
Agente Scelto di Polizia Municipale
Luca MUSSO


F.to digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82

IL SINDACO

Walter Giuseppe SANDRETTO

F.to digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82

- STRADE CHIUSE AL TRAFFICO
- MANIFERAZIONE
- 7 BARRIERE DISSUASIVE VEICOLI



ALLEGATO ORDINANZA
 N° 80/2024